



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 1219

Torino, 14/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO EX RIFOMETAL CODICE ANAGRAFE N. 797 (EX SIN BASSE DI STURA). APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.975 DEL 11/3/2021.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1703 del 26/4/2021 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate dalla società Teksid s.p.a. per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto operativo di bonifica del sito in oggetto, approvato ed autorizzato con determinazione dirigenziale n. 975 del 11/3/2021.

Considerato che in data 10/5/2021 hanno avuto inizio i lavori.

Vista la determinazione dirigenziale n. 4148 del 9/9/2022 con la quale è stato approvato con prescrizioni il piano di monitoraggio delle polveri.

Visto il documento “Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente – Variante non sostanziale in corso d’opera. Gennaio 2023” redatto da Ecogeo Studio Associato e trasmesso con nota di Teksid s.p.a. del 25/1/2023 (ns. prot. 776 del 26/1/2023).

Considerato che con nota prot. 1026 del 2/2/2023 è stata convocata apposita conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l’approvazione del documento di cui sopra, richiedendo agli Enti in indirizzo di esprimere la propria valutazione entro il 27/2/2023.

Visto il contributo tecnico pervenuto con nota prot. 19183 del 27/2/2023 (ns. prot. 2299 del 28/2/2023) con il quale Arpa Piemonte, con alcune prescrizioni, non rileva elementi ostativi all’approvazione del documento presentato. **(Allegato 1)**

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino pervenuto con nota prot. 30400/TA1/GLS del 28/2/2023 (ns. prot. 2345 del 1/3/2023), nel quale non si rilevano elementi ostativi alle varianti



proposte, pur evidenziando unicamente la mancata definizione dello spessore previsto per lo strato di finitura superficiale proposto per le piste. **(Allegato 2)**

Considerato che, a seguito di istruttoria con i servizi competenti del Comune, è emerso che al fine di garantire sufficiente stabilità alle piste da realizzare è necessario che lo strato di base delle stesse costituito da aggregati riciclati dovrà avere uno spessore massimo di 30 cm, mentre i 20 cm dello strato superiore dovrà essere costituito dal materiale già previsto in progetto o, in alternativa, da frantumato di cava di pezzatura 8/15. Ogni strato dovrà essere debitamente rullato e costipato come da progetto già approvato. Rimane comunque la facoltà da parte del Proponente di procedere per la realizzazione delle piste perimetrali e sommitali come da indicazioni progettuali approvate con determinazione dirigenziale n. 975 dell'11/3/2021.

Considerato che, a seguito dell'istruttoria svolta mediante la conferenza dei servizi e con i successivi pareri sopra citati, gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole, con prescrizioni, all'approvazione della variante non sostanziale in corso d'opera.

Ritenuto, pertanto, di approvare il documento presentato e di autorizzare gli interventi previsti dalla variante non sostanziale in corso d'opera al progetto operativo di bonifica per il sito in oggetto.

Visto il computo metrico estimativo risultante in variante, in diminuzione rispetto a quanto previsto originariamente in progetto, e **ritenuto** pertanto non necessario richiedere un adeguamento delle garanzie finanziarie già presentate ed accettate.

Preso atto che le opere oggetto di variante non comportano una variazione al cronoprogramma previsto per il completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente del sito.

Reso noto che l'eventuale ritardo nell'adozione del presente provvedimento sarà indicato, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990 e s.m.i., nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

DETERMINA



1. di approvare il documento “Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente – Variante non sostanziale in corso d’opera. Gennaio 2023” redatto da Ecogeo Studio Associato e trasmesso con nota di Teksid s.p.a. del 25/1/2023 (ns. prot. 776 del 26/1/2023), e **di autorizzare**, con prescrizioni, l’esecuzione degli interventi previsti;

2. di richiedere il rispetto delle seguenti richieste/prescrizioni emerse nel corso della conferenza dei servizi:

a. la scogliera proposta al posto del materasso tipo Reno dovrà garantire, oltre che la stabilità dei materiali, un’adeguata flessibilità dell’opera, che potrebbe essere interessata da assestamenti differenziali dei materiali su cui poggia. Eventuali dissesti dell’opera e/o sconnessioni tra i singoli elementi che ne possano compromettere la funzionalità dovranno essere ripristinati a cura e spese di Teksid s.p.a.;

b. il materiale costituito da aggregati riciclati e proposto in variante come strato di base per le piste perimetrali e sommitali del sito dovrà essere conforme agli allegati C2 e C3 della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005, che norma le caratteristiche dei materiali utilizzati per la formazione stradale e al test di cessione ai sensi del D.M. 5/2/98;

c. lo strato di base delle piste costituito da aggregati riciclati dovrà avere uno spessore massimo di 30 cm, mentre i 20 cm dello strato superiore dovrà essere costituito dal materiale già previsto in progetto o, in alternativa, da frantumato di cava di pezzatura 8/15. Ogni strato dovrà essere debitamente rullato e costipato come da progetto già approvato. Rimane comunque la facoltà da parte del Proponente di procedere per la realizzazione delle piste perimetrali e sommitali come da indicazioni progettuali approvate con determinazione dirigenziale n. 975 del 11/3/2021.

3. di richiedere la trasmissione agli Enti, entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione, della documentazione riportante la tipologia definitiva prescelta per la realizzazione delle piste, con l’aggiornamento delle stratigrafie e del computo metrico presentati da parte di Teksid s.p.a. con nota del 25/1/2023 (ns. prot. 776 del 26/1/2023), nonché della documentazione relativa ai tipi di materiale che verranno utilizzati attestante la loro conformità ai requisiti di legge ed all’impiego nel sito in oggetto;

4. di disporre che, qualora dall’aggiornamento del computo metrico estimativo richiesto al precedente punto risulti un aumento dei costi rispetto a quanto previsto originariamente in progetto, verrà richiesto un adeguamento delle garanzie finanziarie già presentate ed accettate con la determinazione dirigenziale n. 1703 del 26/4/2021;

5. di trasmettere la presente determinazione a Teksid s.p.a. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – Dipartimento Prevenzione, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino –Divisione Urbanistica e Qualità dell’Ambiente Costruito, Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, Divisione Edilizia Privata, Divisione Amministrativa Patrimonio ed Ecogeo Studio Associato; presente determinazione a Teksid s.p.a. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – Dipartimento Prevenzione, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell’Ambiente Costruito, Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, Divisione Edilizia Privata, Divisione Amministrativa Patrimonio ed Ecogeo Studio Associato;

6. di pubblicare presso l’albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

8. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

1. Parere di ARPA Piemonte, prot. 19183 del 27/2/2023 (ns. prot. 2299 del 28/2/2023)
2. Parere di Città Metropolitana di Torino, prot. 30400/TA1/GLS del 28/2/2023 (ns. prot. n. 2345 del 1/3/2023)

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'